

# TORNATA DEL 18 GENNAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Ballottaggio pei due componenti da nominarsi per la Commissione della Cassa ecclesiastica — Votazione per squittinio segreto, ed approvazione del disegno di legge per riordinamento del corso della Stura — Relazione sul disegno di legge per modificazioni alla legge sulla guardia nazionale — Discussione generale dello schema di legge per la fondazione di posti gratuiti nei collegi nazionali — Opposizioni del deputato Del Carretto, e parole in difesa del ministro per la pubblica istruzione — Osservazioni e domande del deputato Genina, e schiarimenti del ministro suddetto e del deputato Demaria — Approvazione dei quattro articoli e dell'intero progetto — Discussione generale del disegno di legge per la destinazione di posti gratuiti della fondazione Ghislieri a favore del comune di Bosco — Opposizioni del deputato Vallauri, e parole in difesa del ministro medesimo e del deputato Capriolo — Approvazione dei due primi articoli — Obbiezioni del deputato Vallauri sugli articoli 3 e 4, e risposte del ministro suddetto — Approvazione degli articoli 3, 4 e 5 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.

**LOUARAZ**, segretario, espone il seguente sunto di una petizione:

6605. Valvassori Antonio, cappellano onorario nell'esercito, nel fare omaggio alla Camera di alcune copie di un suo opuscolo intitolato: *Il giuramento del soldato piemontese*, fa istanza per essere riammesso a prestare servizio, quand'anche nella qualità di semplice infermiere, senza interesse o privilegio di sorta.

(Il processo verbale è approvato.)

### VOTAZIONE PER GIUNTE PERMANENTI E PER IL DISEGNO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DEL CORSO DELLA STURA.

**PRESIDENTE.** Do cognizione alla Camera del risultato della votazione per la nomina della Commissione di sorveglianza alla Cassa depositi e prestiti:

Votanti . . . . .	106
Maggioranza . . . . .	54

Ebbero voti:

Revel Ottavio . . . . .	54
Mellana . . . . .	15
Giovanola . . . . .	11

Rimane quindi nominato membro della Commissione il deputato Revel Ottavio, avendo egli solo ottenuto la maggioranza.

La Commissione è dunque così composta:

Daziani, Depretis, Revel Ottavio.

Quanto alla Commissione di sorveglianza per la Cassa ecclesiastica, si ebbe il seguente risultato:

Votanti . . . . .	92
Si astenero . . . . .	11
Presenti . . . . .	103
Maggioranza . . . . .	52

Ebbero voti:

Saracco . . . . .	46
Montagnini . . . . .	41
Capriolo . . . . .	27
Robecchi . . . . .	13
Cavallini G. . . . .	6

Niuno di questi avendo ottenuto il numero di voti necessario per essere nominato membro della Commissione, si procederà al ballottaggio tra i quattro che conseguirono un numero maggiore di voti, cioè tra i deputati Saracco, Montagnini, Capriolo e Robecchi. Prego perciò i signori deputati a deporre una scheda nell'urna con questa norma. Contemporaneamente si farà procedere anche all'appello nominale per la votazione sul progetto di legge pel riordinamento del corso del torrente Stura nella provincia di Torino, la quale non è stata valida ieri per mancanza di numero.

Risultamento della votazione per il progetto di legge:

Presenti e votanti . . . . .	104
Maggioranza . . . . .	53
Voti favorevoli . . . . .	94
Voti contrari . . . . .	10

(La Camera approva.)

**GRATTONI** presta il giuramento.

**RELAZIONE SOPRA IL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA GUARDIA NAZIONALE.**

**GUGLIANETTI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per modificazioni alla legge sulla guardia nazionale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 8.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER FONDAZIONE DI POSTI GRATUITI NEI COLLEGI NAZIONALI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per istituzione di posti gratuiti nei collegi-convitti nazionali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 362.)

La discussione generale è aperta.

La parola spetta al deputato Del Carretto.

**DEL CARRETTO.** Sebbene le ragioni da me addotte contro al presente progetto di legge non abbiano potuto essere accolte dai colleghi che componevano la Commissione, tuttavia mi credo in debito di esporle brevemente alla Camera.

Il Ministero nel presentare questa legge mostrò di fare fondamento sulla circostanza che il prodotto dei minerali che si pagano nei collegi nazionali ammontasse attualmente ad una somma abbastanza rilevante da potere corrispondere ad alcuni giovani dei posti gratuiti in tali istituti.

Io osservava che questa ragione non mi pareva sufficiente, perchè, a mio avviso, non si deve fare una distinzione fra le rendite dello Stato, ed applicare quelle che si ritraggono dalla pubblica istruzione al pagamento delle spese occorrenti per l'istruzione stessa. I proventi dello Stato devono tutti indistintamente versarsi nell'erario nazionale per servirsi a sopperire ai vari bisogni dello Stato medesimo in quella misura che si crederà conveniente per ciascun servizio.

Combatteva poi specialmente questo progetto di legge per ragioni intrinseche.

A mio avviso deve il Governo il meno che sia possibile immischiarsi nelle private faccende e crearsi degli imbarazzi, ed io vedo che con questo progetto ei si fa incontro a numerosissime sollecitazioni. Infatti si tratta di fondare 38 posti gratuiti nei vari collegi nazionali; questi posti saranno richiesti da infinito numero di concorrenti, e il Ministero, per quanta diligenza usi, per quanto desideri di fare giustizia nell'assegnarli, non potrà mai nella farragine delle domande contentare tutti, od essere certo di concederli a coloro che vi avrebbero il maggior diritto. Ho piena fiducia nei personaggi che reggono la pubblica istruzione, nè certamente voglio

attribuire loro il minimo favoritismo nella collazione di questi posti; io sono certo che faranno quanto è in loro per scegliere i più meritevoli; tuttavia, per quanto i loro scrutini siano minuti, difficilmente potranno raggiungere questo scopo, e mi pare per conseguenza assai più semplice e facile non incaricarli di simile bisogna.

L'anno scorso, quando si trattò di fondare posti gratuiti nella scuola normale dei sordo-muti, la Camera amò meglio attribuire la scelta tra gli aspiranti alla direzione dello stabilimento piuttosto che darla al Governo, precisamente per non crearli imbarazzi.

Noi diciamo sempre che vogliamo semplificare i congegni dell'amministrazione; ma, se andiamo sempre procacciando al Ministero nuove attribuzioni e nuove cure, noi dovremo poi necessariamente acconsentirgli un maggior numero d'impiegati.

Dice l'onorevole relatore che il Governo deve provvedere i mezzi per diffondere l'istruzione. Io convengo pienamente con lui in tale sentenza, ma non credo che lo stabilimento di 38 posti gratuiti possa sopperire a questo bisogno. Sta bene; allarghiamo questa istruzione, mettiamola alla portata di tutti, ma non impegniamoci a volere tutti educare alle spese dello Stato. Se il ragionamento dell'onorevole relatore reggesse, bisognerebbe accordare tanti posti gratuiti quanti sono i giovani atti a coprirli. Altrimenti noi soddisferemo a 38 domande e desteremo migliaia di malcontenti.

Comprendo benissimo che il Governo possa avere dei posti gratuiti negli istituti di superiore istruzione, perchè ci possono essere giovani di altissima capacità che non abbiano i mezzi per procurarsi tale insegnamento. Ma qui si tratta di fanciulli che avranno imparato l'abbicci, ed egli è assai difficile l'andare a distinguere in questi ragazzi la loro abilità futura. Sarà un caso se riusciranno bene. I più diverranno delle mediocrità, le quali, avendo avuto dalla società una certa istruzione, verranno poi a domandare alla medesima un impiego corrispondente. La società non potrà corrispondere a tutte queste domande, e noi avremo dei malcontenti, avremo degli uomini mediocrementemente istruiti invece di ottimi artefici, quali essi, per esempio, avrebbero potuto riuscire.

Io certamente non faccio questa proposta per principio ostile alla istruzione, lo tolga il cielo; ma direi piuttosto: si abolisca il minervale se credete che il Governo di questo provento non debba usufruttuare; giovatevi del minervale per alleggerire l'istruzione stessa nei collegi nazionali, ma non servitevene per creare posti gratuiti. Io penso che in un paese retto a libero governo convenga abbandonare il sistema che in tutto debba immischiarsi lo Stato, a tutto ed a tutti debba provvedere. Stimò che sia meglio che ognuno provveda a se stesso, che il padre di famiglia pensi all'educazione dei propri figli senza calcolare sopra estranei vantaggi.

Egli è per queste considerazioni che nel seno della Commissione io combattevo il presente progetto di legge, ed è per esse che io pregherei la Camera, se entrasse nel mio avviso, di volerlo respingere.

**CADORNA**, ministro dell'istruzione pubblica. La Camera ha senza dubbio presente che questo progetto di legge venne presentato dal Ministero in esecuzione di una disposizione formale la quale si contiene nella legge organica del 4 ottobre 1848; disposizione per cui era fatta solenne promessa al paese che sarebbero stabiliti posti gratuiti nei collegi-convitti nazionali.

D'altronde questa proposta non ha nulla di nuovo e di singolare pel nostro paese; imperocchè non è che la continuazione di un sistema che già è in vigore.

Tutti conoscono quell'istituzione di posti gratuiti per cui ha vita il collegio delle Provincie; è poi accennato nella relazione che precede il progetto di legge di cui ora si ragiona, come già in non pochi collegi esistessero prima d'ora posti gratuiti pei corsi secondari, e come recentemente Consigli provinciali e divisionali ne abbiano creato nei rispettivi collegi a carico dei loro bilanci.

La proposta che il Governo viene facendo adunque, oltre all'essere l'esecuzione d'una disposizione finora inadempita, nulla contiene di nuovo pel nostro paese, e non è che la consacrazione di un principio che è già da molto tempo con frutto applicato presso di noi e che torna gradito alle popolazioni, le quali col mezzo dei loro rappresentanti in non poche provincie cercarono di applicarlo anche con qualche loro particolare sacrificio.

Ciò premesso, non verrò a parlare della bontà intrinseca di questa disposizione.

Niuno, credo, può rievocare in dubbio che la fondazione di posti gratuiti debbe riputarsi ad un tempo liberale ed utile nell'interesse generale dello Stato. Tutti sanno che vi hanno ingegni ragguardevoli e capaci di percorrere una carriera molto distinta, i quali ne sono impediti meramente per il fatto della povertà. Ora, è al certo e liberale ed utile alla società che a costoro lo Stato stesso venga in soccorso, e che, avute le opportune prove, siano aiutati a compiere quella carriera per la quale promettono una buona riuscita.

Stabilita in massima la bontà della istituzione di posti gratuiti, passiamo ad esaminare brevemente gli appunti che sono stati fatti al disegno di legge presentato dal Ministero.

Innanzitutto si addussero ragioni di risparmio, e si disse che il prodotto dei minervali dovrebbe venire non già impiegato nella restituzione dei posti gratuiti (se sopravanza alla amministrazione e alle spese dei collegi e dei convitti), ma bensì versarsi nelle casse dello Stato.

Certamente che, se la Camera credesse non doversi tale avanzo impiegare in questo utile assunto, si potrebbe fare questo versamento, e sarebbe, per chiamarla con termine adatto, una speculazione che lo Stato farebbe sull'insegnamento pubblico. Ma la Camera, la quale è larga di sussidi e di somme per tutto ciò che riguarda il progresso materiale del paese, certo non vorrà, allorché non si domanda che la destinazione all'istruzione pubblica di un prodotto dell'istruzione

pubblica medesima, non vorrà, dico, certamente fare questa economia, la quale sarebbe contraria al bene pubblico.

Si addussero in secondo luogo ragioni di convenienza. Si disse: il Governo sarà da ogni parte sollecitato per questi posti gratuiti; esso troverassi posto in tal condizione da non potere sempre rendere la debita giustizia ed agire nel solo interesse dello Stato. Altre osservazioni ancora di questo genere vennero fatte dall'onorevole preopinante, ma io risponderò che esse suppongono un fatto che non sussiste, cioè che il progetto di legge faccia dipendere dal volere del Ministero la distribuzione di questi posti. Ma in quella vece nel progetto di legge sta scritto che tali posti saranno conferti per concorso. Il Ministero quindi non sarà soggetto a veruna sollecitazione; coloro che aspireranno ad un posto, si presenteranno agli esami, si sottoporranno a quegli esperimenti che saranno a tale scopo determinati, ed il posto sarà accordato a colui che ne risulterà più meritevole. Quindi neppure per questo lato parmi sussistano gli appunti che sono stati fatti.

Per ultimo si sono dedotti inconvenienti dalla circostanza che questi posti essendo destinati a giovani di età ancora tenera, non si possa sufficientemente conoscere l'attitudine loro a riescire bene negli studi intrapresi.

Io non negherò che l'esame di concorso dato ad uno studente che ha già compiuto il corso delle scuole secondarie, che ha già preso il magistero, e si presenta per entrare nel collegio delle Provincie, offre una prova più sicura dell'attitudine dello studente, di quella si possa ottenere da un giovanetto di età minore; ma non è men certo però che anche nelle scuole inferiori secondarie si possono avere dati sufficienti per conoscere la capacità intellettuale di un giovine, o quanto meno si possono ottenere dati comparativi fra parecchi concorrenti, i quali si presentano collo stesso scopo d'ottenere un posto.

Ora, trattandosi d'un'istituzione la quale, come mi pare d'aver dimostrato, è di un'utilità pratica, reale, grandissima; essendovi possibilità di conoscere sufficientemente, per quanto si può in tale età, l'attitudine d'un giovane, ed essendo altresì difficilissimo il potere richiedere ed ottenere una prova diversa da questa; considerando per altra parte che il volere negare questo sussidio ai poveri sarebbe di sommo danno per lo Stato, credo che le ragioni che sono state addotte nella relazione, e quelle che ora ebbi l'onore di esporre alla Camera, possano bastare a determinarla a dare un voto favorevole a questo progetto di legge.

Colgo anche quest'occasione per dichiarare che accetto tutti gli emendamenti che la Commissione ha fatto al progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola sulla discussione generale, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Sono istituiti dodici posti gratuiti nel col-

legio-convitto nazionale di Torino, *otto* in quello di Genova, *sei* in quello di Nizza, *cinque* in quello di Novara, *quattro* in quello di Voghera, *tre* in quello di Ciampieri. »

**GENINA.** Io vorrei rivolgere una domanda al signor ministro della pubblica istruzione. Desidero sapere se egli potrebbe darci qualche ragguaglio sopra l'amministrazione di questi collegi nazionali, vale a dire se i fondi dell'asse gesuitico siano sufficienti per potere mantenere questi collegi, ovvero se sia necessario che lo Stato vi faccia un supplemento di spesa, ed in ogni caso se per questo supplemento di spesa bastino i minervali, oppure se debbansi ancora domandare altre somme.

Io credo che da questa risposta che sarà per dare il signor ministro potrà forse la Camera conoscere se sia il caso di erigere questi posti gratuiti o non erigerli per non recare maggior aggravio allo Stato.

**CADORENA, ministro dell'istruzione pubblica.** La Camera può di leggieri convincersi che il Ministero non viene a domandare alcuna nuova somma per l'amministrazione e pel mantenimento dei collegi nazionali. È noto a tutti il risultato dei bilanci dello Stato, da cui appare che i collegi nazionali sono sostenuti in parte colle rendite di quanto apparteneva all'asse gesuitico, in parte colla dotazione che lo Stato fa annualmente ed in parte col minervale che pagano gli allievi.

Ora, nella relazione che precede questo progetto di legge, si sarebbe esposto appunto alla Camera che nell'amministrazione dei collegi convitti-nazionali, avuto riguardo anche all'aumento degli alunni interni che ebbe luogo in quasi tutti, si opera annualmente qualche economia, la quale sarebbe precisamente quella cui il Ministero proporrebbe ora di applicare alla fondazione di posti gratuiti. Certo che se la Camera cancellasse dal bilancio dello Stato le somme che finora, per undici anni, ha acconsentite a favore dei collegi nazionali, essi non potrebbero più bastare a se medesimi e sorreggersi. Ma di ciò ora non è questione.

Il punto in discussione è bensì questo: oltre l'assegnamento dello Stato e le loro entrate particolari, i collegi nazionali percepiscono i minervali. Su questi, come risulta dallo specchio presentato, si fa un piccolo risparmio. Ora la Camera intende fare entrare nelle casse dello Stato questo avanzo onde fare un'economia, oppure, essendo esso un prodotto dell'istruzione pubblica, intende giovarsene per fondare posti gratuiti? La questione deve restringersi unicamente a questo punto, perchè non vedrei come si potrebbe ragionevolmente discutere adesso se la Camera voglia o non voglia continuare a stanziare pei collegi nazionali le somme che sono portate annualmente nei bilanci.

Ciò stante, confido che la Camera sia per risolversi ad accogliere favorevolmente il progetto presentato dal Governo, tendente a questo utilissimo scopo.

**GENINA.** Io ringrazio il signor ministro delle spiegazioni che volle darmi. Dalle medesime risulta, in primo luogo, che lo Stato ha già una dotazione colla quale si

mantengono questi collegi nazionali; ora adunque sarebbe forse il caso di compensare alquanto lo Stato delle dotazioni e delle spese che sostiene pel mantenimento dei collegi nazionali, incamerando questi minervali, mentre con questo progetto si tratta di dare un'altra destinazione a questi minervali, in guisa che si toglie allo Stato ogni speranza di potere rimborsarsi delle spese che si fanno per questi collegi.

La seconda cosa che risulta dalle spiegazioni dell'onorevole ministro è questa, che, siccome si tratta di fare fronte a questi posti gratuiti unicamente coi minervali, ne viene che si stanzierebbe una somma precisa per tutti questi posti, ma si avrebbe un fondo variabile per farvi fronte, poichè i minervali non sono sempre gli stessi in tutti gli anni. Molte volte accade che i minervali di un anno siano inferiori di molto a quegli degli anni antecedenti.

Ma avvi di più: vi sono molti minervali i quali figurano nell'attivo del bilancio del collegio, ma non possono esigersi perchè non si pagano, in guisa che bene spesso occorre che si abbiano degli arretrati che non si possono mai incassare.

Con questo progetto viene creata una spesa certa di lire 22,000: ma se i minervali sui quali si calcola vengono a mancare, o se le spese eccedono la somma presunta, che ne avverrà? Ne avverrà necessariamente che il signor ministro ci domanderà un supplemento di fondi, perchè i giovani che avranno ottenuto il posto dovranno senz'altro essere mantenuti. Quindi, se colla creazione di questi 22 posti non viene ora creata la necessità di uno stanziamento, dallo Stato viene assunto quanto meno l'obbligo di doverli sostenere quando i minervali venissero ad essere insufficienti alle spese.

Non vorrei che da queste mie osservazioni si deducesse la conseguenza che io sia avversario di ciò che può realmente essere vantaggioso all'istruzione secondaria, ma intendo solo fare presente che, quante volte in questo recinto si è parlato dell'istruzione superiore, si è sempre manifestato per la medesima molta simpatia, se non che, quando si trattava di aumentare un soldo per migliorare la condizione degli insegnanti, la simpatia svaniva d'alquanto.

Abbiamo già fatto molto per l'istruzione secondaria; se si vuole, si faccia ancora questo sacrificio; ma quando verranno in campo progetti relativi all'istruzione superiore, spero che si ritroverà nella Camera la stessa simpatia e la stessa generosità che ora s'invocano e pare siano per ottenersi.

**DEMARIA.** Io credo che la risposta alle obiezioni fatte dall'onorevole Genina si trovi nella stessa relazione della Commissione.

L'onorevole Genina teme che il prodotto dei minervali possa rimanere inferiore alla spesa fissa che con questa legge si crea sul bilancio della pubblica istruzione. Ma è da osservare che, come l'esperienza dimostrò per i posti gratuiti del collegio delle Provincie, così succederà anche nei collegi nazionali, che di rado questi posti saranno tutti coperti; cosicchè la somma che

sarà destinata non sarà mai tutta impiegata per i medesimi. Poi dai calcoli che vennero fatti nella relazione della Commissione appare che il numero degli allievi dei collegi nazionali va sempre crescendo d'anno in anno, cosicchè non è a temersi che il prodotto dei minervali diminuisca in guisa che rimanga inferiore alla spesa cui si vuole sopperire col medesimo: e questo numero andrà sempre crescendo, perchè dall'ordinamento dato attualmente all'istruzione secondaria ne avviene gradatamente la soppressione dei collegi secondari comunali, i quali non possono più tenersi a livello di quelle condizioni che la legge loro impone. Ne avviene quindi che gli allievi di questi collegi comunali dovranno cercare l'istruzione in collegi secondari migliori di quelli che erano prima nei comuni, e di preferenza si rivolgeranno ai collegi nazionali; aumenterà quindi il numero degli allievi, ed aumenterà il provento del minervale da loro pagato.

Venendo poi in merito alla necessità della creazione di questi posti, io aggiungerò alle osservazioni che si sono già fatte una sola, ed è che la creazione di questi posti è una conseguenza naturale dell'esistenza del collegio delle Provincie. Il collegio delle Provincie è destinato a provvedere all'istruzione superiore dei giovani di scarse fortune; ma attualmente, colla soppressione dei collegi comunali, gli studi secondari per i medesimi rimarranno impossibili se essi non hanno modo, con i posti gratuiti che si propone di creare, di prepararsi all'esame di concorso ai posti del collegio delle Provincie, per mezzo dei quali debbono percorrere una carriera che in altra guisa l'angustia delle loro cose domestiche non permetterebbe loro.

Quando dunque i giovani di scarsa fortuna non potessero con posti gratuiti nei collegi nazionali prepararsi pel collegio delle Provincie, questi dovrebbero poi essere conseguiti da giovani di non affatto scarsa fortuna, da giovani che forse per altra guisa potrebbero attendere allo studio superiore all'Università. Ond'io credo che per le stessissime considerazioni per le quali venne creato e mantenuto il collegio delle Provincie, nelle condizioni attuali delle cose, debbono essere pure creati posti gratuiti nei collegi nazionali.

Per queste brevi considerazioni spero che la Camera vorrà accogliere il primo articolo della legge.

(Sono approvati senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 1. Sono istituiti *dodici* posti gratuiti nel collegio-convitto nazionale di Torino, *otto* in quello di Genova, *sei* in quello di Nizza, *cinque* in quello di Novara, *quattro* in quello di Voghera, *tre* in quello di Ciampieri.

« Art. 2. Detti posti saranno conferti per via di concorso, e vi potranno aspirare tutti i giovani regnicoli di ristretta fortuna per attendere agli studi secondari.

« A parità di merito avranno la preferenza i figliuoli degli impiegati governativi e municipali.

« Un regolamento approvato con decreto reale, previo avviso del Consiglio superiore di pubblica istruzione, stabilirà le norme da seguirsi negli esami di concorso e

nel conferimento dei predetti posti, e le discipline da osservarsi dagli alunni che ne saranno gratificati.

« Art. 3. Per fare fronte alla spesa saranno stanziato nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione lire 22,800, in apposita categoria, colla denominazione: *Posti gratuiti dei collegi convitti-nazionali*.

« Art. 4. I minervali dovuti dagli alunni delle scuole secondarie nei collegi convitti-nazionali saranno versati direttamente nelle casse dello Stato. »

Si passa alla squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	112
Maggioranza . . . . .	57
Voti favorevoli . . . . .	73
Voti contrari . . . . .	39

(La Camera approva.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA DESTINAZIONE DI QUATTRO POSTI GRATUITI DELLA FONDAZIONE GHISLIERI.**

**PRESIDENTE.** Viene all'ordine del giorno la legge per la destinazione di quattro posti gratuiti della fondazione Ghislieri a favore del comune di Bosco. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 364.)

La discussione generale è aperta.

**VALLAURI.** Domando la parola.

Il disegno di legge, che viene ora in discussione, è stato proposto dal signor ministro con animo di recare vantaggio al comune di Bosco. E non vi ha dubbio che l'onorevole proponente vuole essere lodato per la dirittura della sua intenzione.

Ma pur troppo è avvenuto al signor ministro ciò che non di rado suole intervenire agli altri uomini, i quali, desiderando di fare altrui cosa grata e vantaggiosa, varcano quei confini entro i quali si dovrebbero contenere.

Mosso appunto da questo lodevole desiderio, il signor ministro ci propone di assegnare al collegio-convitto d'Alessandria tre degli otto posti gratuiti, che il Sommo Pontefice Pio V fondava a favore dei giovani studiosi del comune di Bosco, sua patria.

Questo disegno di legge, il quale mostra in apparenza di essere dettato dall'equità e da un animo benevolo, viola e muta radicalmente l'espressa volontà del fondatore; e, ciò che è più, reca un gravissimo danno a coloro stessi che si vorrebbero con questa legge beneficiare. E questo danno riesce anche maggiore per le modificazioni fatte dalla Commissione alla proposta ministeriale. Quando io riesca a provarvi questi due capi, spero che voi vorrete consentire colle mie conclusioni.

E per procedere con ordine, vediamo anzitutto come la proposta ministeriale violi e muti radicalmente l'espressa volontà del fondatore.

Il Sommo Pontefice predetto, vedendo come spesso avvenisse che giovani suoi compaesani, i quali avevano sortito dalla natura una singolare attitudine per le lettere e per le scienze, dopo avere compiuto il corso delle scuole secondarie, venivano obbligati per la ristretta loro fortuna a interrompere gli studi, pensò di venire in loro soccorso col fondare otto posti gratuiti a favore dei giovani boschesi, i quali dovessero attendere nell'Università allo studio della teologia, della giurisprudenza, o della medicina, ovvero delle belle lettere. Ecco il testo della bolla pontificia:

« Collegium sumptibus nostris institui curavimus, in quo paupertate laborantes, bonae ad virtutem indolis, et Deum timentes, educari, simulque bonis et moribus et litteris instrui possint... qui per septennium et non ultra ibi resideant et confoveantur, et in eadem Universitate sacrae Theologiae ac Iurium tam civilium quam Canonum, nec non Physicae, Medicinae et Artium studio continuo vacent et in eis student... »

In queste parole il Santo Padre ha, come ognuno vede, espresso chiaramente la sua volontà, che i giovani da lui beneficiati...

**CAPRIOLO.** Domando la parola.

**VALLAURI...** dovessero attendere agli studi universitari.

Ora il signor ministro, mutando radicalmente quest'espressa volontà del santo fondatore, vorrebbe trasferire tre di questi posti gratuiti dalle scuole universitarie alle secondarie; sollecitato a ciò dalle istanze dei Boschesi, i quali si lagnano che alcuni di questi posti restino quasi sempre vacanti.

Qui, o signori, ci si offre la principale difficoltà che noi siamo chiamati a sciogliere. Possiamo noi legalmente introdurre questo radicale e gravissimo mutamento nelle tavole di fondazione, col trasportare parte di questi posti dalle scuole universitarie alle secondarie? È massima generale dei giureconsulti che debbasi religiosamente rispettare la volontà dei trapassati: *Defuncti voluntas servanda, aut haereditate carendum*. Ed altrove: *Defuncti voluntas lex est*. Di fatto questa volontà, questa legge del fondatore, è stata dichiarata inviolabile dall'autorevole voto del Consiglio di Stato, e dal signor avvocato generale, che furono consultati su questo proposito dal Ministero. E l'avvocato generale predetto affermava in termini espressi che il trasportare tutti o parte di questi posti dalle scuole universitarie alle secondarie è contrario non solo al testo delle tavole di fondazione, ma eziandio allo scopo, alla sostanza ed alla natura stessa della fondazione. Ma il signor ministro, desideroso di secondare le dimande dei Boschesi, oppone alla sentenza del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale le seguenti considerazioni. Se il fondatore, dice il signor ministro, si prefisse lo scopo di fornire ai giovani poveri della sua patria il modo di compiere gli studi superiori, deve pure avere voluto dare loro i mezzi necessari per conseguire il fine propostosi. Ora, soggiunge il signor ministro, quando seguì la fondazione

di questi posti il Santo Padre non fece motto di scuole secondarie, perchè allora l'istruzione secondaria consisteva soltanto nell'apprendere un po' di latino, che s'insegnava anche nelle terre minori. All'opposto, prosegue il signor ministro, il programma delle nostre scuole secondarie è ben diverso, nè potrebbero i giovani recarsi nelle vicine città per attendere agli studi e per prepararsi agli esami di concorso.

Mi permetta il signor ministro che io gli risponda, che questa sua asserzione, non troppo onorevole pei nostri maggiori, si appoggia ad un falso supposto.

Non è altrimenti vero che verso la metà del secolo **XVII** allorchando furono istituiti questi posti, tutta l'istruzione secondaria consistesse nell'imparare solamente un po' di latino. Non meno che ai giorni nostri, allora fioriva nelle primarie città l'insegnamento delle lettere latine ed italiane col debito corredo per la storia e di tutte quelle altre nozioni che non si possono scompagnare dallo studio delle lingue. E nemmeno si può ammettere per vero quello che afferma il signor ministro circa l'impossibilità in cui sono i giovani di prepararsi agli esami senza usare alle pubbliche scuole.

Io potrei citare al signor ministro i dieci, i venti giovani, i quali ogni anno sostengono lodevolmente l'esame di magistero e di concorso senza avere avuto altro insegnamento che quello d'un maestro privato.

Ma il signor ministro, volendo provare con altre ragioni come si possa eseguire il proposto mutamento senza violare la legalità ed il rispetto dovuto alle tavole di fondazione, reca in mezzo alcune mutazioni che si fecero già nei tempi addietro alle predette tavole, e cita la diminuzione di due posti gratuiti avvenuta quando il collegio Ghislieri fu trasferito da Pavia a Torino; cita la soppressione dell'obbligo che era stato imposto dal fondatore ai collegiali di vestire l'abito talare; e cita infine il sistema dell'elezione diretta mutato col sistema dell'esame di concorso.

Ma egli è evidente, o signori, che queste ragioni non valgono punto a corroborare la sentenza del signor ministro, il quale vorrebbe dare una diversa destinazione ai posti della fondazione Ghislieri. Imperocchè la diminuzione dei due posti gratuiti era richiesta dalla giustizia, essendosi rese insufficienti le rendite della fondazione Ghislieri. Quanto all'obbligo tolto dell'abito talare, ognuno vede che questa modificazione non può cangiare la sostanza della fondazione; e finalmente il sistema dell'esame di concorso non è punto una violazione della bolla pontificia; non è che una mutazione di forma. Di fatto, già il Sommo Pontefice, nella sua bolla di fondazione, aveva prescritto un esame per accertare la capacità dei candidati, ed eccone le parole: *Ad nominationem et electionem dictorum trium seniorum praevio examine approbandi, et in dicto collegio admittendi...*

Da quanto io sono venuto finora esponendo appare, per mio avviso, ben chiaramente che non sussistono i motivi sui quali il signor ministro fonda la sua proposta, e che la Camera non vi potrebbe acconsentire, senza

violare l'espressa volontà del fondatore e senza mutare radicalmente la natura della fondazione Ghislieri.

Ma io voglio essere largo col signor ministro; io gli voglio concedere quanto gli fu negato recisamente e dal Consiglio di Stato e dall'avvocato generale; io gli voglio concedere che si possa fare questa commutazione di volontà, anche in una parte essenzialissima delle tavole di fondazione, purchè questa commutazione riesca a vantaggio di coloro che il fondatore si propose di beneficiare.

Ma la cosa sta ben altrimenti. Le disposizioni della proposta ministeriale recherebbero un gravissimo danno ai giovani chiamati a godere dei posti gratuiti Ghislieri. Nè a provarlo mi occorrono molti argomenti. Piacciavi, o signori, di considerare brevemente quale differenza passi tra le spese che deve sostenere un giovane che frequenta le scuole secondarie in una piccola città di provincia o in un villaggio, e le spese cui deve soggiacere per attendere agli studi superiori delle facoltà nella capitale del regno. Questo solo confronto, a mio avviso, pare possa bastare per dimostrare il danno grandissimo che patirebbero i Boschesi quando la Camera si conducesse ad acconsentire alla proposta ministeriale. Oltre di che, come io diceva poc'anzi, gli aspiranti ai posti Ghislieri possono studiare privatamente nelle case paterne e senza spesa di sorta. Anche a questo tentò di rispondere il signor ministro, dicendo che per costoro restano tuttavia cinque posti gratuiti destinati al reale collegio delle Provincie. Ma io prego la Camera a volere badare che questi cinque posti non bastano all'uopo. Voi sapete che al corso universitario è fissato in generale lo spazio di cinque anni, e per lo studio della medicina lo spazio di anni sei.

Ora egli è chiaro che neppure un posto gratuito Ghislieri potrebbe rendersi vacante in ciascun anno. Per la qual cosa quando il numero degli aspiranti Boschesi fosse maggiore, alcuni di questi dovrebbero interrompere i loro studi con tutte quelle dannose conseguenze che ognuno di noi si può facilmente immaginare.

Laonde io dirò conchiudendo: se egli è vero, come parmi d'aver dimostrato, che la proposta ministeriale viola apertamente l'espressa volontà del fondatore; se egli è vero che muta radicalmente la natura della fondazione; se egli è vero ancora che la proposta ministeriale riesce non già utile, ma dannosa al comune di Bosco, io vi prego, o signori, a respingere quest'improvvido disegno di legge. Si tratta di cosa assai più importante che non pare a primo aspetto; si tratta di impedire con questa legge la carriera universitaria a chi sa quanti giovani che potrebbero riuscire di sollievo alle loro famiglie e di gloria alla nazione; si tratta di dare il mal esempio di non rispettare la volontà dei trapassati; mal esempio che potrebbe distogliere molti vivi da egregi atti di beneficenza.

Non vogliate perciò, ve ne prego, non vogliate col vostro voto dare maggiore fondamento alla voce di coloro che vanno dicendo che l'età presente, troppo corriva a distruggere quanto fecero i nostri maggiori, non è sempre troppo felice nel sostituirvi cose migliori.

**CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica.** Sarò brevissimo nel rispondere all'onorevole preopinante, perchè non mi farò a seguirlo in tutti i particolari del suo discorso, ma toccherò solo per sommi capi gli argomenti capitali, a cui, per mio avviso, si appoggia il presente progetto di legge.

L'onorevole preopinante ha sollevato due questioni: l'una di legalità, l'altra di opportunità.

Quanto alla questione di legalità, osserverò anzitutto che essa deve essere considerata sotto due aspetti: si può, cioè, discutere sia che si consideri astrattamente nello Stato il diritto di commutare in alcuni casi la volontà del testatore, sia che si consideri in ciascun caso se vi siano gli elementi per l'esercizio di questo diritto.

Io non entrerò a svolgere la questione teorica intorno ai diritti dello Stato di commutare talvolta e in certe circostanze la volontà dei testatori e dei fondatori di istituti pii, in quanto che questo diritto fu ed è costantemente esercitato da tutti i Governi. Esso dimana naturalmente dalla sovranità stessa, giacchè tutti gli enti morali, non avendo esistenza nello Stato che in forza della legge, questa legge stessa può imporre, od all'atto dell'approvazione o successivamente, la condizione ed il modo del loro essere.

Non v'ha dubbio però che la legge ha anch'essa l'obbligo morale di rispettare, in relazione agli interessi generali dello Stato, il più che sia possibile le intenzioni manifestate dai testatori e le destinazioni da loro date.

Viene dunque la seconda questione, la quale sta nel vedere se si possa in certi dati casi commutare o modificare in qualche parte una fondazione od un lascito pio, se esistono gli elementi necessari a dimostrare la giustizia e l'utilità di siffatta disposizione. E tale è appunto il terreno sul quale parmi debba portarsi la presente questione.

La Camera vorrà avere presente che la disposizione della bolla di Pio V, colla quale furono fondati questi posti gratuiti, in tutta la parte generale dimostra evidentemente che lo scopo avuto in mira dal fondatore si fu quello di abilitare indistintamente agli studi superiori e ad ogni sorta di carriera i giovani i quali per la loro ristretta fortuna fossero impediti dal percorrere gli studi.

Io non andrò facendo escursioni nel campo storico per fare risultare le differenze che vi possono essere fra le condizioni attuali dell'istruzione e quelle dei secoli addietro, sebbene non possa andare pienamente d'accordo coll'onorevole preopinante, il quale le ritiene fra loro assai poco dissimili. E non lo posso perchè mi ricordo io stesso di tempi in cui s'insegnava il latino con una grammatica di una famosa società, scritta in latino. Tant'è che il latino era talmente preponderante che l'insegnamento della lingua nazionale era quasi dimenticato. Ma reputo siffatte osservazioni assolutamente superflue. E infatti a notare che nella bolla di san Pio V è detto che s'intende abilitare i giovani poveri agli studi non solo della medicina, della teologia, del diritto, ma ben anche delle arti liberali.

Ora, il magistero ha tratto appunto alle arti liberali e si prende precisamente in seguito agli studi secondari. Egli è dunque evidente che gli studi secondari, i quali abilitano a prendere il magistero, non sono posti all'infuori dello spirito e neanche della lettera delle disposizioni che si contengono nella bolla di san Pio V.

Se non temessi di tediare la Camera, e mi facessi a leggere il lungo preambolo che precede la parte dispositiva di questa bolla, vedrebbe che stava in cima ai pensieri di san Pio V di abilitare i giovani agli studi, e che nelle espressioni del medesimo nulla v'ha che osti a che, mutato il sistema degli studi, si applichino agli studi secondari le benefiche disposizioni del fondatore.

Ma qui v'ha una considerazione a fare che, a mio parere, toglie ogni dubbio. Nessuno revoca in dubbio che allorquando esiste una fondazione di qualsiasi specie, lo Stato può giustamente modificarne le disposizioni, se coloro che vi sono interessati vanno d'accordo col Governo e domandano essi stessi ciò che questo è disposto a concedere. Ora, questi otto posti gratuiti a beneficio di chi sono stati stabiliti? A beneficio dei giovani del comune di Bosco. Ebbene il municipio di Bosco, il quale, secondo la legge, è il vero rappresentante degli interessi di quel paese, domandò ripetutamente quel provvedimento che è ora soggetto alle vostre deliberazioni. Che cosa può mancare alla legalità di questo provvedimento, se coloro stessi che sono interessati domandano ciò che il Governo è disposto a concedere, e ciò che egli stesso domanda alla Camera? Mettiamo dunque in disparte la questione di legalità, la quale mi pare sia posta talmente fuori dubbio in senso della risoluzione chiesta dal Ministero, che per mio avviso non può dare luogo a seria discussione.

Quanto all'utilità, farò osservare innanzitutto che dalla relazione stessa che precede il progetto di legge presentato dal Ministero, e da quella della Commissione, risulta che nel regio collegio *Carlo Alberto* per molti anni successivamente, e costantemente, rimasero vacanti molti degli otto posti dedicati a vantaggio del comune di Bosco, appunto perchè in quel comune non vi era tale numero di giovani che potesse conseguirli; e ciò si spiega assai naturalmente. Un paese il quale non ha una popolazione molto ragguardevole non può essere in grado di mantenere otto giovani in un collegio di corsi universitari, poichè sappiamo che neanche paesi più popolati sono in grado di ciò fare. Diffatti dalla statistica relativa a questi posti risulta che nel 1827 ne furono vacanti 4; nel 1828, 4; nel 1829, 4; nel 1830, 3; nel 1831, 3; nel 1832, 5; nel 1833, 5; nel 1834, 7; nel 1835, 4; nel 1836, 6; nel 1837, 6; e così via di seguito.

Ora, domando io, crede egli l'onorevole Vallauri che si asseconi meglio l'intenzione del fondatore facendo che questi posti nessuno li goda, o appigliandosi a un temperamento desiderato dagli stessi interessati, il quale faccia in modo che questi posti possano essere goduti? Mi pare che non vi possa essere dubbio a tale riguardo. È certo che una disposizione, la quale abbia

per effetto di rendere profittevoli questi posti, risponde assai meglio all'intenzione del fondatore, di quello che avvenga mantenendo il sistema attuale.

Ora rispondo anche alle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante sul punto dell'opportunità. Egli vorrebbe stabilire che i cinque posti che il Ministero intendeva riservare al collegio *Carlo Alberto*, ed i quattro che intende di riservare la Commissione (al che il Ministero aderisce), non possono bastare ai concorrenti del comune di Bosco.

Le cifre statistiche pur ora esposte bastano a dimostrare che questi posti saranno sufficienti. Ma v'ha di più: nella legge v'ha un temperamento a questo riguardo, inquantochè è per essa stabilito che, allorquando vi sia un giovane il quale esca dal corso secondario e si presenti al concorso per entrare nel collegio *Carlo Alberto*, se non vi ha alcun posto vacante in quel collegio ov'esso vinca il posto gratuito, si distolga uno dei posti del corso secondario e si applichi al collegio *Carlo Alberto*.

Per questa legge adunque, mentre si estende anche all'istruzione secondaria il beneficio dei posti gratuiti di fondazione Ghislieri, si provvede eziandio perchè all'occorrenza anche tutti i posti di fondazione Ghislieri siano destinati al collegio *Carlo Alberto*, quando ciò si riconosca necessario.

Mi pare che a questo modo e la questione di legalità e quella di utilità siano risolte in modo da meritare l'approvazione della Camera.

**PRESIDENTE.** Il deputato Vallauri ha facoltà di parlare.

**VALLAURI.** Il signor ministro nella sua risposta parve dubitare di quanto io affermava riguardo alle condizioni in cui si trovavano le lettere verso la metà del secolo XVI. (*Interruzioni al centro*) Parlò quindi dei tempi a noi più vicini, e disapprovò il metodo, che allora aveva preso piede, di insegnare le regole grammaticali per mezzo di un testo latino.

Ma io prego la Camera a volere osservare che noi non dobbiamo riferirci a questi tempi, ma sì all'età in cui il Sommo Pontefice fondava questi posti gratuiti, vale a dire al 1569. Ed io ho l'onore di assicurare la Camera che allora le cose camminavano ben diversamente, e che gli studi letterari erano con non minore ardore coltivati che ai nostri giorni. (*Rumori*) E quando la Camera voglia sentire la prova di quanto io sostengo (*No! no!*), non ho che a recare un brano della storia degli studi subalpini.

Se la Camera lo consente, lo leggo...

*Voci.* No! no!

*Altre voci.* Legga! legga!

**VALLAURI.** « Verso la metà del secolo decimosesto le belle lettere erano professate in Piemonte da abili maestri nelle principali città. In Casale, Ubertino Clerico da Crescentino; in Saluzzo, Facino Tibergera; in Acqui, Stefano Talice; in Alba, Venturino dei Priori, avevano fama di valorosi umanisti, e vi tenevano pubblica scuola... »

Ora, o signori, quando si dice studio delle belle lettere, non vuoi intendere soltanto lo studio di un po' di latino. E questi insegnanti non erano maestri dozzinali. Essi godevano di bella fama in patria e fuori, e mandavano alle stampe opere assai riputate; e basti citare il solo Ubertino Clerico, il quale, prima d'insegnare la retorica in Casale, era stato già per sette anni professore di eloquenza nell'Università di Pavia. Quindi mi pare che venga sciolto il dubbio che mostrava il signor ministro intorno alla vera condizione degli studi subalpini verso la metà del secolo decimosesto.

In secondo luogo parmi che il signor ministro volesse persuadere la Camera che la parte dispositiva della bolla del Santo Padre accenna tanto agli studi secondari quanto agli universitari. Se ho bene inteso il testo della bolla, parmi che questo non si possa quindi ricavare. Anzi il Sommo Pontefice ha detto, in termini assai chiari, che istituiva questi posti per i giovani, i quali attendessero in *Universitate studio iurium theologiae, ecc.*; ed avendo espressamente nominato l'Università, ha escluso certamente le scuole secondarie. Per ultimo l'onorevole ministro recava in mezzo una statistica, da cui si vede che quattro o cinque posti, stabiliti con questa bolla, restano annualmente vacanti.

Ma io ho qui pure una statistica, la quale incomincia dal 1849 e finisce col 1857, dalla quale appare che i concorrenti del comune di Bosco erano nel 1849 uno, nel 1850 cinque, nel 1851 uno, nel 1852 cinque, nel 1853 due, nel 1854 tre, nel 1855 due, nel 1856 due, nel 1857 due. Ora, quando non vi fossero che cinque posti, quattro riservati al collegio delle Provincie, siccome il corso universitario si compie in cinque o sei anni, ognuno vede che non vi sarebbe annualmente neppure il posto per un solo. Quindi si scorge chiaramente quale sarebbe il danno che ne verrebbe ai giovani studiosi del comune di Bosco.

Per questi motivi io persisto nelle mie conclusioni.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Capriolo. **CADORNA**, ministro dell'istruzione pubblica. Aggiungo una sola parola sul punto di fatto.

L'onorevole preopinante ci ha citato una statistica, e ci ha letto il numero di coloro che sono concorsi. Ma ciò che debbe indicare si è il numero dei posti che furono occupati da coloro che hanno adempiuto alle condizioni necessarie per entrare nel collegio.

Ora io ripeto e sostengo che il numero dei posti gratuiti della fondazione Ghislieri a favore del comune di Bosco non sono mai stati tutti occupati.

**CAPRIOLO.** Dopo il discorso dell'onorevole ministro, la Camera comprende come io di necessità debba essere brevissimo. Farò tuttavia di rispondere più direttamente all'onorevole Vallauri. Egli esordiva col dichiarare che questa legge veniva presentata nell'esclusivo interesse dei Boschesi.

Per verità mi fece meraviglia come l'onorevole Vallauri non volesse anche attribuire una maggiore ragione alla presentazione di questa legge, non volesse cioè anche riconoscere come per mezzo di questa legge

non solo si promuova il vantaggio dei Boschesi, ma si faccia pure l'interesse di tutto il paese.

Egli, che detta molti esami di concorso, che detta molti esami di magistero, avrà riconosciuto più volte come sia di assai superiore il giovane che ha potuto attendere a regolare corso, di quello che ha studiato privatamente od imperfettamente, come certo avverrebbe per i giovani di Bosco, ove non accedessero ad un regolare collegio fuori del loro paese.

Non è vero adunque che l'oggetto di questa legge sia così limitato come egli volle affermare. Disse quindi che la legge vuol essere respinta, perchè *viola e muta* la manifesta intenzione del fondatore.

Il fondatore, diceva egli, volle favorire i giovani che intendevano ai corsi universitari; quindi non si può rivolgere parte del fondo da lui lasciato ai corsi secondari senza violare la sua intenzione.

Già a questo rispose l'onorevole ministro; ed era facile il farlo, giacchè io non so concepire come vi possa essere *violazione della volontà*, quando si adopera invece a dare mezzi coi quali si possa riuscire all'ottenimento del fine che si era proposto lo stesso istitutore.

La questione è semplice assai. È egli possibile che un giovane possa riuscire ad attendere agli studi universitari senza avere compiuti gli studi secondari?

Certamente mi risponde di no l'onorevole Vallauri; quindi la questione si restringe a determinare se questi studi secondari potevano e possono compiersi stando a Bosco, ovvero se era ed è necessità assoluta che questi giovani, per ottenere il posto all'Università, abbiano ad attendere agli studi secondari in regolare collegio e fuori del loro paese.

Anche a questo è assai facile la risposta. Le odierne esigenze sono tante e tali, tante e tali sono le cognizioni di cui hanno a fornirsi i giovani nel corso secondario, che non è possibile vi possano riuscire per mezzo della scuola paterna. Essi non verranno mai a porsi in grado di essere ammessi all'Università, seppure non frequentano un regolare collegio; e a questo scopo abbandonano il loro piccolo paese.

Sia pure, come afferma l'onorevole Vallauri, che nel secolo xvi fosse in fiore lo studio della lingua latina; con ciò non ha ancora provato che vi esistessero anche allora regolari collegi per istudi secondari, ed ha provato tanto meno che oggidì si possa fare a meno di accedere ad un regolare collegio per venire in condizione di attendere ai corsi universitari.

Volle il pio fondatore che il giovane d'ingegno e povero di fortuna potesse ottenere i gradi universitari. A quest'uopo allora non occorreva di sovvenirlo pel corso secondario, perocchè, od esisteva appena, ovvero potevasi facilmente trovare modo di attendervi nel proprio paese; perocchè, seppure non v'erano collegi, v'erano certamente molti conventi, ve n'era anche a Bosco dove insegnavasi la lingua latina e le altre materie che esigevansi a compimento del corso secondario. Ma ora le condizioni sono d'assai cangiate. Il corso secondario divenne arduo oltremodo; i conventi non bastano per

somministrare la voluta istruzione; corre obbligo pertanto al giovane povero di recarsi in collegio fuori del paese, e così andare incontro a spese che, per la sua povertà, non può sopportare. Comunque sia, egli, di molto ingegno, dovrebbe abbandonare ogni proposito d'aspirare ai gradi universitari, e così dovrebbe mandare a vuoto la precisa intenzione del Pontefice Pio V, il quale voleva che anche il figlio povero, purchè d'ingegno, potesse aspirare a gradi universitari.

Pare pertanto dimostrato all'evidenza che, oggidì appunto, per soddisfare alla manifesta volontà del fondatore, importa di provvedere perchè il figlio povero abbia modo di compiere il corso secondario, e in un regolare collegio, senza assoggettarlo a quell'aggravio che sarebbe per lui insopportabile, che cioè abbia modo di fruire di un posto gratuito in un collegio secondario.

Mi limiterò pertanto a chiedere all'onorevole Vallauri se crede egli che, stando a Bosco, oggidì si possa attendere a dei corsi classici sufficienti da potere poi aspirare al corso universitario. Egli non lo crede certamente, e, se non lo crede, come può egli opporsi a che a questi giovani sia dato mezzo d'attendere ad un collegio secondario per ivi raccogliere quelle cognizioni necessarie onde potersi poi presentare all'Università?

Quanto all'ultimo argomento, rispose già l'onorevole ministro in modo da non lasciare più luogo ad osservazioni. Parmi quindi con ciò siano risolte tutte le difficoltà con cui l'onorevole Vallauri volle oppugnare questa legge.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola, interogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. A cominciare dall'anno scolastico 1859-60, quattro degli otti posti gratuiti della fondazione Ghislieri a favore del comune di Bosco, ora addetti al regio collegio *Carlo Alberto* per gli studenti delle provincie, saranno applicati al collegio-convitto d'Alessandria. »

Lo metto a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Essi sono destinati a beneficio dei giovani di Bosco di ristretta fortuna e di probi costumi, i quali in apposito esame di concorso abbiano dato prova di maggiore idoneità, ed a parità di merito si troveranno in maggiori strettezze di fortuna. »

Lo metto a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Nel caso che qualcuno dei predetti giovani, dopo avere compiuto il corso delle scuole secondarie, volesse intraprenderne uno delle facoltà universitarie e si trovassero già occupati i quattro posti assegnati al regio collegio *Carlo Alberto*, egli potrà tuttavia esservi ammesso previo esame di concorso, cessando temporaneamente il posto gratuito applicato al collegio-convitto di Alessandria. »

**VALLAURI.** Una delle condizioni stabilite dal fondatore è che i giovani candidati non godano del posto gratuito oltre sette anni: *non ultra septennium*.

Ora, in virtù dell'articolo 3, un candidato potrebbe godere del posto per lo spazio di anni 12 ed anche 13, se attende allo studio della medicina; e questo ridonderebbe a danno di altri che, secondo la bolla pontificia, avrebbero diritto a concorrere ai posti gratuiti.

Per queste ragioni mi oppongo all'approvazione di questo articolo.

**CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica.** Farò osservare che, appunto per i motivi che sono addotti nella discussione generale, il Ministero ha accettate le modificazioni fatte all'articolo 3.

In realtà però non è lo stesso posto che si gode dallo stesso concorrente, poichè vi è un concorso per aspirare al corso secondario, e poi alla fine di questo corso, onde potere fruire di un posto gratuito nel collegio *Carlo Alberto*, si apre un nuovo concorso. Per conseguenza questo posto non potrebbe essere conseguito che da colui il quale in concorrenza cogli altri li superasse negli esami.

Non si tratta quindi realmente di un godimento dato determinatamente da principio per dodici anni, ma lo si dà per dodici anni nel solo caso in cui, in un doppio concorso, questo posto venga guadagnato. Ed in ciò appunto consiste l'utilità di questa legge.

La Camera vede di leggeri che, se si fosse stabilito che si potesse godere del posto gratuito pel corso secondario, ma che colui il quale lo ebbe in quel corso non potesse più ottenerlo pel corso universitario, sarebbe apertamente violata la disposizione del testatore.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 3.

(La Camera approva.)

« Art. 4. A cominciare dall'anno scolastico 1861-62, gli esami di concorso per i posti gratuiti della fondazione Ghislieri, stabiliti nel regio collegio *Carlo Alberto* a favore del comune di Bosco, saranno dati colle medesime norme che sono prescritte per il concorso ai posti gratuiti di fondazione regia. »

**VALLAURI.** La bolla di fondazione dà ai candidati il diritto di godere del posto gratuito per anni sette. Ma il disposto dell'articolo 4 si oppone a questa volontà del fondatore. Imperciocchè, se gli esami di concorso si daranno secondo la norma che è prescritta per il concorso ai posti gratuiti di regia fondazione, è chiaro che i candidati non potranno godere del posto che per anni cinque o al più sei, non potendo sostenere l'esame se non dopo avere compiuto il corso di filosofia.

Per questa considerazione prego la Camera a volere rigettare l'articolo 4.

**CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica.** L'articolo posto ora in discussione fu presentato per provvedere ad un caso tutt'affatto transitorio.

Vi sono giovani i quali stanno per uscire dalla retorica e per entrare in filosofia, e il concorso si dava una volta all'entrare in filosofia. Ora vi possono essere giovani i quali abbiano già superato il concorso per la filosofia, come altri che stiano per uscire dalla retorica per entrare nella filosofia. Ora, in virtù di questa legge, il concorso si darebbe per i posti del corso secondario

al principio del corso secondario, e per i posti del collegio *Carlo Alberto* si darebbe al principio dei corsi universitari. Ma ora temporariamente, potendovi essere dei giovani i quali escano dalla retorica pronti a subire l'esame di concorso per entrare in filosofia e godere, secondo il sistema attuale, anche dei posti pel collegio *Carlo Alberto*, era necessaria una disposizione, mercè la quale si provvedesse a che non fossero lesi i diritti di questi giovani.

Del resto, quanto all'obbiezione mossa nuovamente sul settennio prefisso dalla bolla, farò osservare che, oltre all'essere già stato stabilito precedentemente che gli aspiranti ai posti di lettere, filosofia e scienze fisiche, non possono presentarsi al concorso se non compiuto il corso filosofico, qui, colla nuova legge, si porge modo ai concorrenti di godere un posto gratuito anche durante questo corso filosofico, nè in ciò sostanzialmente si altera la disposizione del fondatore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 4 di cui si è dato testè lettura.

(La Camera approva.)

« Art. 5. È derogato a qualunque disposizione di legge contraria alla presente. »

Prima di procedere allo squittinio segreto, avvertirò la Camera che non v'è per domani materia apparecchiata per la discussione, ma spero che domani mattina potranno essere distribuite due relazioni: l'una che venne presentata oggi relativa alla guardia nazionale, l'altra riguardante l'esercizio della professione di procuratore. Crederei quindi conveniente che i signori de-

putati si adunassero domani negli uffici al tocco per esaminare i progetti di legge che già furono distribuiti. Si fisserebbe poi a posdomani la prossima tornata, per la quale si metterebbero all'ordine del giorno i progetti di legge sopra menzionati.

Pregherei inoltre i signori deputati che, radunandosi domani negli uffici, volessero nominare due dei suoi membri per l'esame degli spogli che loro furono distribuiti, come si è praticato negli anni addietro.

Pregherei infine coloro che furono scrutatori per gli spogli delle schede relative alla Cassa ecclesiastica di volersi riunire nelle sale della Presidenza, senza che sia necessario mandare loro un apposito avviso.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	104
Maggioranza . . . . .	53
Voti favorevoli . . . . .	82
Voti contrari . . . . .	22

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 4.

*Ordine del giorno per la tornata di giovedì:*

Discussione dei disegni di legge:

- 1° Modificazione alla legge sulla guardia nazionale;
- 2° Riordinamento dell'esercizio della professione di procuratore.